



COMUNE DI MOZZECANE

Provincia di Verona

Via C.B. Brenzoni n. 26

Tel. 045.6335811 - Fax 045.6335833

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/12/2009

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Principi Generali

Articolo 3 - Finalità dei servizi sociali

Articolo 4 - Destinatari degli interventi sociali

Articolo 5 - Priorità di accesso

Articolo 6 - Livelli essenziali delle Prestazioni

Articolo 7 - Modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali: il progetto individualizzato

Articolo 8 - Corresponsabilità dei tenuti agli alimenti

Articolo 9 - Interventi di sostegno economico

Articolo 10 - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità

Articolo 11 - Servizio Sociale ed Educativo

Articolo 12 - Procedimento per l'accesso

Articolo 13 - Istruttoria

Articolo 14 - Norme di rinvio

Articolo 15 - Entrata in vigore

ARTICOLO 1

OGGETTO

Il Comune di Mozzecane, in base ai principi generali del vigente Statuto Comunale, persegue, col presente Regolamento, la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra soggetti pubblici e del privato sociale, nel quale le organizzazioni del terzo settore e le forme di organizzazione dei cittadini sono “attori” indispensabili del sistema sociale municipale finalizzato al benessere dell’intera comunità.

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la programmazione, la gestione e l’erogazione degli interventi e dei servizi sociali. Con riferimento all’art.124 della L.R.11/2001 per “servizi sociali” si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali e/o di misure economiche, destinate alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse od emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona.

Sono escluse le attività assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

ARTICOLO 2

PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento è emanato:

- nello spirito dei Principi Fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli articoli 2, 3, 4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti nei successivi articoli 30, 31, 34 e 38;

- nel quadro dei compiti previsti dal D.P.R. n. 616/1977, delle funzioni attribuite dal D.Lgs n. 112/1998, delle attività individuate dalla L. n. 328/2000 e dalla Legge Regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11;
- secondo le modalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in ambito sociale, dall'ordinamento degli enti locali e dalla normativa relativa alla trasparenza delle procedure e alla tutela della riservatezza dei dati personali.

I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione.

ARTICOLO 3

FINALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI

Il Comune di Mozzecane, in qualità di titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolge compiti di organizzazione e di gestione degli stessi nell'intento di perseguire gli obiettivi fondamentali di seguito elencati:

1. Riconoscere e promuovere le condizioni che favoriscono la tutela dei diritti e doveri personali quali: l'informazione, l'orientamento, l'accompagnamento, la riservatezza, l'equità di trattamento, la personalizzazione degli interventi, il lavoro per progetti individualizzati, la valutazione partecipata.
2. Prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana, nell'ambiente di studio e/o di lavoro.
3. Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale con progetti ed interventi educativi per fasce di età.

4. Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze.
5. Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio d'emarginazione.
6. Vigilare sulla condizione minorile.
7. Promuovere la tutela della persona anziana e disabile nel proprio ambiente di vita attuando interventi che diano priorità al mantenimento della domiciliarità.
8. Promuovere il protagonismo giovanile.

ARTICOLO 4

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI SOCIALI

Sono destinatari delle attività e degli interventi di cui al sistema dei servizi sociali, nel rispetto delle norme dello Stato e, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso, tutti i cittadini residenti nel Comune di Mozzecane.

ARTICOLO 5

PRIORITÀ DI ACCESSO

Il sistema di erogazione degli interventi sociali si conforma a principi di universalità, uguaglianza e imparzialità. E' garantita la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazioni, in relazione alle condizioni personali e sociali peculiari ad ogni singola persona. Priorità di accesso al sistema degli interventi sociali è garantita a quanti si trovano in condizione di bisogno, individuata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita
- Incapacità temporanea di provvedere a se stessi;
- Disabilità certificata a norma della L. 104/92;
- Sussistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 6

LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI

Il Comune di Mozzecane, con riferimento al Piano di Zona, perseguendo gli obiettivi di integrazione socio-sanitaria:

- favorisce l'integrazione fra la rete dei servizi e degli interventi sociali e altri ambiti di Welfare anche attraverso accordi di programma.
- promuove forme di collaborazione tra i comuni al fine di ottimizzare le risorse
- sostiene l'innovazione della rete dei servizi sia attraverso la ridefinizione degli interventi consolidati sia attraverso la sperimentazione di nuove tipologie di servizio.

Sono garantiti, in gestione diretta o delegata, in forma singola o associata, i Livelli Essenziali delle Prestazioni di seguito specificati:

- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

ARTICOLO 7

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI:

IL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

I beneficiari degli interventi e dei servizi sono coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3.

La presa in carico si articola nei seguenti momenti:

1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto

e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono.

2. predisposizione di un progetto individualizzato tra soggetto richiedente ed Assistente Sociale, concordato verbalmente o redatto in forma scritta in base al principio di proporzionalità alla richiesta inoltrata, che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del

nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;

3. messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;

4. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto individualizzato può essere conseguito mediante:

- a) misure di sostegno economico
- b) servizi di assistenza domiciliare
- c) servizi socio-educativi al singolo o al gruppo
- e) misure di sostegno per l'affido familiare
- f) servizi semi-residenziali
- g) servizi residenziali
- h) telesoccorso e telecontrollo
- i) soggiorni climatici
- l) integrazione rette strutture residenziali

ARTICOLO 8

CORRESPONSABILITÀ DEI TENUTI AGLI ALIMENTI

Poiché la famiglia è l'unità minima di produzione e di consumo nell'attuale realtà sociale e poiché i redditi dei singoli membri concorrono alla formazione del reddito complessivo della famiglia stessa, acquista rilevanza la dimensione del nucleo familiare per determinare l'effettivo ammontare delle risorse a disposizione.

Ai fini del presente regolamento per nucleo familiare si intende quello composto dalle persone costituenti la famiglia anagrafica e di fatto coabitanti, ai sensi dell'art.4 del DPR 30.05.1989 n. 223.

Le misure di sostegno economico e le modalità di compartecipazione alla spesa ai servizi menzionati al precedente art. 7, sono determinate sulla base della situazione socio-economica del nucleo familiare del richiedente e dei tenuti agli alimenti (a norma dell'art. 433 del Codice Civile).

La determinazione dei contributi economici e l'individuazione dell'ammontare della quota di compartecipazione alla spesa dei servizi sociali viene calcolata con i parametri di riferimento stabiliti dalla Giunta Comunale.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, sono coinvolti nelle modalità previsti dalla vigente normativa e nei tempi ritenuti maggiormente adeguati dal Responsabile dei Servizi Sociali.

Quando l'obbligo assistenziale previsto dal codice civile non venga rispettato da tutti i soggetti tenuti, il Responsabile dei Servizi Sociali, se opportuno all'interno del progetto individualizzato, provvederà a sollecitare il soggetto richiedente la prestazione affinché provveda, anche in via giudiziale, a far valere il proprio diritto alimentare previsto dagli artt. 433 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 9

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

L'assistenza economica è uno degli interventi previsti nei progetti di aiuto alla persona, rientrante in un progetto individualizzato mai come risoluzione di un bisogno meramente economico, ma come risorsa sostitutiva e transitoria per evitare processi di emarginazione.

Tali interventi sono parte di un contratto con il richiedente che nel manifestare una situazione di bisogno è invitato all'assunzione di responsabilità circa il

bisogno espresso, al riconoscimento delle sue risorse familiari e alla definizione di un progetto personale volto al superamento delle cause di disagio.

L'erogazione di contributi economici può essere a carattere continuativo, straordinario o anticipatorio mediante l'applicazione dei seguenti istituti:

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

1. L'assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti, nelle modalità indicate all'art. 8.

2. Possono fruire dell'assistenza economica continuativa i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- nuclei monoparentali con figli minori a carico in assenza di rete parentale di sostegno.
- nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro o abbia una riduzione dello stipendio a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia.
- soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari
- soggetti anziani in condizioni economiche irreversibili senza congiunti obbligati per legge
- persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento sociale.

3. In via del tutto eccezionale il Responsabile dei Servizi Sociali può proporre alla Giunta Comunale l'applicazione in deroga di tale istituto per situazioni non previste dai precedenti commi, motivandone le ragioni mediante relazione tecnica dell'Assistente Sociale.

4. L'applicazione di tale istituto è vincolato al grado di assistibilità del nucleo misurabile mediante utilizzo dell'allegata Scheda I.D.A. compilata dall'Assistente Sociale competente come parte integrante del Progetto Individualizzato di cui al precedente art. 7. Il punteggio minimo per accedere all'assistenza economica continuativa è stabilito in 300 punti ma può essere in ogni momento ridefinito dalla Giunta Comunale.

5. L'ammontare del contributo spettante è calcolato ponderando l'importo massimo erogabile stabilito dalla Giunta Comunale con il valore dell'Indice di Assistibilità.

4. E' motivo di esclusione o d'interruzione dell'assistenza economica continuativa la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente dei progetti individualizzati, di cui all'art. 7, predisposti con il Servizio Sociale di Base;

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA UNA-TANTUM

Possono fruire dell'assistenza economica straordinaria Una-Tantum i cittadini che si trovano in via temporanea e/o per circostanze eccezionali a dover fronteggiare situazioni particolari senza adeguate risorse economiche.

L'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere motivata dall'Assistente Sociale competente.

PRESTITO D'ONORE

Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave temporanea difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili, si possono concedere prestiti d'onore consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo i piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. Tale prestazione può essere attivata solo previa sottoscrizione di un formale impegno alla restituzione da parte del richiedente ed in presenza di concrete garanzie economiche come, ad esempio, una busta paga su cui effettuare la cessione del quinto o l'assegnazione di un contributo regionale / statale da anticipare. E' compito della Giunta Comunale stabilire il tetto massimo per ogni istituto, i criteri applicativi che regolamentano nel dettaglio le modalità di erogazione e gli importi massimi reddituali previsti per accedere ai benefici economici.

ARTICOLO 10

SERVIZI DOMICILIARI E DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Le prestazioni di assistenza domiciliare hanno lo scopo di favorire il mantenimento delle persone nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione o di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio, anche con i servizi sanitari.

L'assistenza domiciliare è rivolta :

- a) ad anziani, soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
- b) a nuclei familiari con la presenza di bambini e/o di ragazzi che necessitano temporaneamente di sostegni socio-educativi e/o di cura;
- c) a soggetti o nuclei familiari in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale.

Le prestazioni di carattere sociosanitario sono definite all'interno di un piano individualizzato di intervento, elaborato, a livello dell'ambito distrettuale omogeneo, con il concorso delle valutazioni espresse dalle diverse professionalità, nell'ambito dei momenti organizzativi e con le procedure previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 11

SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO

L'assistenza sociale ed educativa si attua attraverso la presa in carico e/o la consulenza psico-sociale ed educativa al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di

emarginazione, di disagio o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative.

Per i bambini, i ragazzi e i giovani presenti nel territorio, si indicano a titolo esemplificativo le possibili iniziative: centri socio-educativi, sostegno educativo, centri di aggregazione, attività di tempo libero, attività estive.

Per gli anziani e gli adulti con handicap il Comune, in collaborazione con le associazioni di volontariato e del terzo settore, potrà organizzare: soggiorni climatici, attività di socializzazione, attività di trasporto.

Le figure che operano all'interno di tale servizio sono l'assistente sociale e l'educatore professionale.

ARTICOLO 12

PROCEDIMENTO PER L'ACCESSO

L'accesso e l'erogazione delle prestazioni e dei servizi deve essere di norma attivato dall'interessato.

La domanda deve essere presentata al Comune di Mozzecane presso gli uffici del Servizio Sociale.

La richiesta di prestazioni socio-assistenziali deve essere presentata in forma scritta e deve contenere ogni documento, presentato in originale o mediante autocertificazione, ritenuto utile dagli uffici per una completa valutazione dell'istanza.

La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato del titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 13

ISTRUTTORIA

La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria. L'Assistente Sociale, che segue il soggetto e/o nucleo, cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio, valuta le necessità socio-assistenziali e formule le eventuali proposte.

ARTICOLO 14

NORME DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

ARTICOLO 15

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della esecutività della deliberazione di approvazione e da tale data sono abrogate tutte le disposizioni previste nei Regolamenti Comunali precedenti con esso incompatibili.